

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DEL 31-12-2020 n. 732

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 1° AL 10 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI MODENA E DI REGGIO EMILIA.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 dell'8 gennaio 2020¹ è stata pubblicata l'**Ordinanza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione civile del 31 dicembre 2020, n. 732 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia"**.
(qui di seguito la "Ordinanza").

L'Ordinanza all'art. 9 dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, i **soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa autocertificazione del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità** dell'immobile e comunque **non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 23-12-2021 – Dichiarazione stato emergenza del 23-12-2020), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;**
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ossia entro il **30.01.2021** le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando:
- tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene data l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione;
- c) la sospensione fino al **23 dicembre 2021**, senza oneri aggiuntivi per i Titolari, delle rate in scadenza entro la predetta data, qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano le indicazioni di cui al precedente punto b).

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 23 dicembre 2021** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata
ovvero
- 2) della sola quota capitale

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1), gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: chief lending@pec.iccreabanca.it** (riportare nell'oggetto della mail: "Eventi meteorologici Province Emilia - dicembre 2020"), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 12 marzo 2021 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.